



Elezioni amministrative 2013

CiniselloBalsamo

**ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE**

Queste brevi istruzioni sono state estrapolate dalla vigente normativa.

Attenzione:

Si allega in calce al presente documento, la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 30/2013 Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali

Eventuali modifiche normative o interpretative verranno tempestivamente comunicate.

CAPITOLO I

La presentazione delle candidature nelle elezioni comunali

Formazione delle candidature

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di sindaco e di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia possono candidarsi alla carica di consigliere comunale (non a quella di sindaco).

Gli Stati membri dell'Unione Europea, oltre all'Italia, sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Incandidabilità e ineleggibilità

Non possono candidarsi alla carica di sindaco e di consigliere comunale coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato la pena per determinati tipi di reato. L'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di tali condizioni di incandidabilità è nulla (artt. 10, 12 e 15 del D.Lgs. 235/2012).

La legge prevede poi una serie di cause di ineleggibilità nei confronti di particolari categorie di soggetti che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale (artt. 60 e 61 D.Lgs. 267/2000, per i militari art. 1487 D.Lgs. 66/2010). Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle citate disposizioni.

Altre cause ostative alla candidatura – Divieto di terzo mandato

Devono, inoltre, essere tenute presenti le seguenti cause ostative alla candidatura (art. 56 del D.Lgs. 267/2000);

- nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
- nessuno può accettare la candidatura a consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni qualora le elezioni si svolgano nello stesso giorno;
- chi già ricopre la carica di consigliere in un comune non può candidarsi alla medesima carica in altri comuni;
- chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche; è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 1 e 2, art. 51 del D.Lgs. 267/2000)

Incompatibilità

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune (art. 65 del D.Lgs. 267/2000).

Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due comuni e sia stato eletto in entrambi, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato (art. 57 del D.Lgs. 267/2000).

La legge prevede inoltre una serie di cause di incompatibilità con le cariche di sindaco e consigliere comunale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente locale (art. 63 del D.Lgs. 267/2000).

Queste cause non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Preparazione delle candidature

Elenco dei documenti necessari.

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista.

Al riguardo, si ritiene opportuno aggiungere, sin d'ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 235/2012, è ammessa la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. La dichiarazione è resa unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura

Si rappresenta, inoltre, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale]**, e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « **non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.** ».

Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La popolazione del Comune di Cinisello Balsamo risulta essere, al 31/12/2012, di 75.725 abitanti, quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- ***minimo 16 e massimo 24 candidati***

Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo.

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

Poiché il Comune di Cinisello Balsamo ha una popolazione di 75.725 abitanti, la dichiarazione deve essere sottoscritta

- ***da non meno di 200 e da non più di 400 elettori.***

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature

(articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004).

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (articolo 28, secondo comma, secondo periodo, e articolo 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570).

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati *con mandato autentificato da notaio*, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata da

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vice presidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia,
- consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (decreto che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (citato articolo 14, comma3).

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal menzionato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Il Consiglio di Stato, con sentenza N. 1889/2012, ha stabilito che il Consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

e) Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

f) Bilancio preventivo di spesa.

Unitamente alle liste e alle candidature, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del comune (articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

Per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, **con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE, di cui all'articolo 15 della**

legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)– anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.

Ne consegue che **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.**

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale [articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale e dichiarare inoltre di non aver accettato la candidatura in altro comune.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato e autenticata.

Si avverte che, a norma dell'articolo 87 - *bis* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il recente decreto legislativo n. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di candidabilità) ha previsto, che, in occasione della presentazione delle liste dei candidati, ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale presenti una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, che attesta l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 235/2012.

Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa, è stato predisposto un modulo per la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, all'interno del quale è contenuta la dichiarazione di cui all'art 10 del D.Lgs. 235/2012.

Certificato attestante che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3, richiede, esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Il candidato alla carica di sindaco, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o

raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.) (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di **cm 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di **cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione) : in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Esenzione dalle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

CAPITOLO II

Presentazione delle candidature

Modalità di presentazione.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati **deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione** (articolo 28, ottavo comma e dall'articolo 32, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, *una ricevuta dettagliata*, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.

È, poi, necessario, affinché, la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

CAPITOLO III

Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Commissione elettorale circondariale.

Le operazioni di esame e ammissione delle candidature devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione** (art. 30 1 comma e art. 33 1 comma del D.P.R 570/1960).

Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che la Commissione adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono trasmesse da parte del comune.

Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Le operazioni della commissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:

Accertamento della data di presentazione delle liste.

La Commissione controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto ossia entro le ore 12.00 del ventinovesimo giorno precedente la data della votazione. Se le candidature sono state presentate oltre tale termine, le dichiara non valide escludendole quindi dalla consultazione elettorale.

Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.

La commissione controllerà, poi, se il numero dei presentatori è quello prescritto e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli.

A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche:

- la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;
- la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge.

La commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere riusata.

La lista dovrà parimenti essere riusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

Successivamente, la commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati.

La prima operazione che la commissione dovrà effettuare consiste nell'accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, ha un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere riusata.

Se la lista, poi, dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito, la commissione provvederà a ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

La Commissione verifica se i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura.

I candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione, vengono cancellati dalla lista.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 – contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati e errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Verifica se i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale hanno reso la dichiarazione prevista di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità.

La mancanza della suddetta dichiarazione comporta la cancellazione del candidato dalla lista; la cancellazione è disposta anche per i candidati a carico dei quali viene comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione elettorale circondariale, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità;

Verifica l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di sindaco e dei delegati delle liste collegate. La mancanza anche di una sola di tali dichiarazioni comporta la riusazione della lista e, nel caso di collegamento di un candidato sindaco solo con quella lista, anche della candidatura alla carica di sindaco;

c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

La commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea (articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), la commissione verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

In merito alla questione se debba o meno essere riusata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23.

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata. Se, per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d), la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere riusata.

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle lettere b), c) e d).

Esame dei contrassegni di lista.

La commissione elettorale circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.

La commissione dovrà riusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (articolo 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132);
- infine, i contrassegni riproducti immagini o soggetti di natura religiosa.

Riusato un contrassegno, la commissione ne dà notizia agli interessati.

Il nuovo contrassegno dovrà essere presentato, in base a quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 33 del testo unico n. 570. Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro riusata.

Nuova riunione della commissione.

La commissione elettorale circondariale deve tornare a riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente riusati, entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti delle commissioni elettorali circondariali inerenti le candidature vanno segnalate le importanti innovazioni introdotte in linea generale dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

Infatti, superando alcuni conflitti sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 236 del 7 luglio 2010 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-undecies del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) **viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.**

A tal riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del suddetto codice, **gli atti di esclusione di liste o candidati** possono essere gravati, **ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEI DELEGATI DELLE LISTE ESCLUSE**, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, **nel termine di**

tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Il ricorso avverso l'esclusione dalla competizione elettorale da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

- a) **notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore**, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura - U.T.G. e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;
- b) **depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.**

Le parti devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax, da utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del t.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

- a) **notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore**, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura-U.T.G. e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.
- b) **depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;**
- c) **depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.**

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, **commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo.**

Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1° agosto - 15 settembre di ciascun anno.

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a *ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa*.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la commissione elettorale circondariale procede al *sorteggio* dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, *mediante apposito, distinto sorteggio*.

Successivamente, **la commissione rinumerava tutte le liste** (assegnando a ogni lista un numero diverso), partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio).

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco e al Prefetto.

Le decisioni della commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del **manifesto** recante le liste dei candidati, il quale **deve essere affisso** all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici **entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione**.

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la commissione deve, *per ciascun comune*, comunicare ai sindaci le liste ammesse (articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni), con il rispettivo numero d'ordine *definitivo* riportato a conclusione delle operazioni di *rinumerazione*.

Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

La commissione, a norma del primo comma dell'articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, deve, infine, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, comunicare, al sindaco del comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e presso l'ufficio centrale.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO IV

Designazione dei rappresentanti di lista

Carattere facoltativo delle designazioni.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.

Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, **è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.**

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano firmare.

Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata *anche* per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare *nuovi* rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione *in luogo* di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Organi ai quali dev'essere diretta la designazione. – Termini .

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, a norma dell'articolo 35 del testo unico n. 570, può essere fatta:

1° – *al segretario del comune*, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;

2° – *direttamente al presidente del seggio*, il sabato pomeriggio, *durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione*, oppure la mattina della domenica *purché prima dell'inizio della votazione*. Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni

sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.

b) Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio centrale.

Requisiti dei rappresentanti di lista.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, l'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che essi devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

CAPITOLO V

Turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco

Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco.

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'articolo 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, comma 5, prevede un secondo turno di ballottaggio, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il *collegamento con ulteriori liste* rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di *ulteriore collegamento* è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento alla chiusura degli uffici nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio centrale comunica alla commissione elettorale circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno (articolo 72, comma 5, del citato decreto legislativo).

La commissione, preso atto di tale comunicazione e *scaduti i termini* per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

b) *in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno* (articolo 72, comma 7, del decreto legislativo n. 267), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di *rinumerazione effettuate in occasione del primo turno*.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione al sindaco per la stampa del manifesto e al Prefetto per la stampa delle schede.

Allegato

Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(...)

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

(*Omissis*)

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

1

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. ²

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

(...)

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

(*Omissis*)

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

(...)

c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna

delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(...)

(*Omissis*)

(*Omissis*)



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

AREA II bis – Consultazioni elettorali

Milano, *data del protocollo*

Trasmissione via e-mail

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia di Milano
LORO SEDI

Ai Sigg.ri. Commissari per la provvisoria gestione
dei Comuni di
**ARESE, BAREGGIO, BELLINZAGO LOMBARDO e
CINISELLO BALSAMO**

Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Oggetto: Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”. Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.
(Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 30/2013)

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 288 dell’11 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.

Al riguardo il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, per quanto di competenza, ha rappresentato quanto di seguito riportato.



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

Alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita all'esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. f), della Costituzione.

Ed invero, il citato provvedimento modifica, con l'articolo 2, alcune disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del d.P.R. n. 570 del 1960, al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate "quote"), sia, per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso; la riforma, tuttavia, presenta una diversa modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto 5.000 abitanti; da 5.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti:

1. **Per l'elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi". La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi;
2. **Per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti**, invece, il legislatore, con il nuovo comma 3-bis dell'art. 71 del d. lgs. n. 267/00, prevede, al secondo periodo, disposizioni più penetranti; viene, infatti, definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista. Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo arrotondamento all'unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, sia pure con una formulazione particolarmente articolata,



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

si assume sostanzialmente il criterio dell'arrotondamento "matematico" all'unità più vicina.

Ad esempio, in caso di lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 ed il terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati ed ammessi almeno 3 candidati (vedasi prospetto allegato).

L'art. 2, comma 2, lettera a), punto 1), della legge, sostituendo la lettera d-bis) del primo comma dell'art. 30 del d.P.R. n. 570/60, prevede che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti la Commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge) verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere cancellando, partendo dall'ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima.

Tale norma risponde all'esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata ad un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta dall'eventuale ricusazione della suddetta lista.

Inoltre, in base all'art. 2, comma 2, lett. a), punto 2), della legge n.215/2012, che integra l'art. 30 del D.P.R. n. 570/60, la Commissione elettorale circondariale effettuerà analogo riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa;



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

3. **Per i comuni superiori a 15.000 abitanti**, l'art. 2, comma 1, lett. d), al punto 1), della legge - aggiungendo un periodo al comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 267/00 - stabilisce, anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi).

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede l'identica modalità di arrotondamento già illustrata per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, che qui si intende richiamata (vedasi anche prospetto allegato).

L'art. 2, comma 2, lettera b), punto 1) della legge, modificando l'art. 33, primo comma, del d. P.R. n. 570 del 1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) la Commissione elettorale circondariale verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduca la lista cancellando, partendo dall'ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. A differenza dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procederà alla riconsiderazione della lista.

In base all'art. 2, comma 2, lett. b), punto 2), della legge - che modifica l'art. 33, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570/1960 - la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tal caso la Commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà riconsiderata.

Ulteriore affermazione del principio dell'equilibrio dei generi si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso tra di loro. Con tali norme viene sancito, sia per i comuni ricompresi nella



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

fascia fra i 5.000 e i 15.000 abitanti (art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/00, come modificato dall'art 2, comma 1, lettera c), punto 2) della legge), che per i comuni superiori (art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 267/00, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 2), della legge) l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso.

La prevista possibilità di esprimere la doppia preferenza comporta conseguentemente la necessità di inserire – nelle schede di votazione nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli sopra 15.000 abitanti – la seconda riga tratteggiata.

Per ciò che concerne le elezioni circoscrizionali, l'articolo 2, comma 1, della legge in esame, integrando il comma 5 dell' articolo 17 del d. lgs. n. 267/00, prevede che “Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali.....sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3” del medesimo decreto legislativo, come modificato dalla presente legge. Come noto, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 17, la competenza normativa in materia spetta ai singoli comuni.

In materia elettorale regionale l'art. 3 della legge introduce una “novella“ all'articolo 4, comma 1, della legge n. 165/04 (concernente i principi fondamentali da rispettare in sede legislativa elettorale regionale) stabilendo testualmente che le regioni debbano promuovere la “parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive”.

Con l'occasione, si rammenta che nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 3 del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” .

Per le modalità di applicazione delle nuove disposizioni al procedimento elettorale per le elezioni comunali, in particolare alla fase di presentazione e ammissione delle candidature, si fa rinvio al contenuto della pubblicazione concernente le istruzioni per la presentazione e



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali, di prossima pubblicazione e divulgazione, redatta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare agli ufficiali elettorali nonché alle forze politiche locali.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Zappalorto)

EC/85



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

AREA II bis – Consultazioni elettorali

Milano, data del protocollo

Trasmissione via e-mail

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia di Milano
LORO SEDI

Ai Sigg.ri. Commissari per la provvisoria gestione
dei Comuni di
**ARESE, BAREGGIO, BELLINZAGO LOMBARDO e
CINISELLO BALSAMO**

Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Oggetto: **Nuovo prospetto allegato** alla circolare prot. n. 10939 inviata in data 26 Marzo 2013
avente ad oggetto “Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte
degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità
nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.
Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.

Si invia il nuovo prospetto allegato alla Circolare di cui all'oggetto che sostituisce
integralmente il precedente.

Si invitano le SS.LL. a dare notizia della sostituzione di cui sopra agli ufficiali elettorali
nonché alle forze politiche locali.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Chiodi)

